

VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA FIEG FNSI AI SENSI DELLA "CONVENZIONE PER LA GESTIONE TRANSITORIA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A CARATTERE INTEGRATIVO IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI" DEL 31 LUGLIO 2014

In data 18 settembre 2014 si è riunita presso l'INPGI la commissione paritetica di cui all'oggetto al fine di definire le modalità di erogazione delle prestazioni previste dall'art. 3 della convenzione del 31 luglio 2014.

La Parti sociali hanno definito quanto segue.

1) Ai giornalisti di cui al punto a) dell'art. 2 della convenzione, che abbiano maturato il diritto alla liquidazione della prestazione alla data del 31 luglio 2014, la stessa sarà erogata secondo i seguenti criteri:

- un rateo del capitale spettante, pari a € 10.000, sarà erogato entro il 30 gennaio 2015;
- il capitale residuo sarà erogato in rate mensili, a partire dal mese di luglio 2015, nell'arco di 12 anni;
- il numero base di 12 anni di rateizzazione sarà ridotto o aumentato con l'applicazione dei punteggi indicati (corrispondenti ad anni o frazioni di anno) nelle seguenti tabelle - e calcolati alla data del 31 luglio 2014 - che tengono conto dell'anzianità dell'iscritto, dell'importo maturato e del periodo di attesa trascorso dalla maturazione del diritto;

Classi di età	Punti
Fino a 50	2
da + 50 a 58	1,5
da + 58 a 60	1
da + 60 a 62	0,5
da + 62 a 64	0
da + 64 a 66	-0,5
da + 66 a 68	-1
da + 68 a 76	-1,5
Oltre 76	-3

Classi di importo (in migliaia di euro)	Punti
Fino a 20	-1
da + 20 a 40	-0,5
da + 40 a 60	0
da + 60 a 100	0,5
da + 100 a 200	1
da + 200 a 500	1,5
Oltre 500	2

Periodo di attesa (in anni)	Punti
Fino a 1	1
da +1 a 2	0,5
da + 2 a 3	0
da + 3 a 4	-0,5
Oltre 4	-1,5

2) Ai giornalisti di cui al punto a) dell'art. 2 della convenzione, che hanno maturato il diritto all'accantonamento di cui all'art. 3 della convenzione 8 giugno 1994, ma che, non essendo in quiescenza, non hanno ancora maturato il diritto alla prestazione, la stessa sarà erogata a seguito dell'ammissione al trattamento di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inpgi;

ai predetti giornalisti la prestazione maturata, pari al capitale accantonato e rivalutata alla data del 31 luglio 2014, sarà erogata in rate mensili nell'arco di 12 anni;

Il numero base di 12 anni di rateizzazione sarà ridotto o aumentato con l'applicazione dei punteggi (corrispondenti ad anni o frazioni di anno) indicati nelle seguenti tabelle - e calcolati alla data della quiescenza dell'avente diritto - che tengono conto dell'anzianità dell'iscritto e dell'importo maturato;

Classi di età	Punti
Fino a 50	2
da + 50 a 58	1,5
da + 58 a 60	1
da + 60 a 62	0,5
da + 62 a 64	0
da + 64 a 66	-0,5
da + 66 a 68	-1
da + 68 a 76	-1,5
Oltre 76	-3

Classi di importo (in migliaia di euro)	Punti
Fino a 20	-1
da + 20 a 40	-0,5
da + 40 a 60	0
da + 60 a 100	0,5
da + 100 a 200	1
da + 200 a 500	1,5
Oltre 500	2

3) A tutti i giornalisti di cui al punto b) dell'art. 2 della convenzione l'importo della prestazione, maturata al verificarsi delle causali di cui all'art. 3 dell'accordo 8 giugno 1994, verrà erogata al momento della collocazione in quiescenza, in rate mensili nell'arco di 15 anni;

Il numero base di 15 anni di rateizzazione sarà ridotto o aumentato con l'applicazione dei punteggi (corrispondenti ad anni o frazioni di anno) indicati nelle seguenti tabelle - e calcolati alla data della quiescenza dell'avente diritto - che tengono conto dell'anzianità dell'iscritto e dell'importo maturato;

Classi di età	Punti
Fino a 50	2
da + 50 a 58	1,5
da + 58 a 60	1
da + 60 a 62	0,5
da + 62 a 64	0
da + 64 a 66	-0,5
da + 66 a 68	-1
da + 68 a 76	-1,5
Oltre 76	-3

Classi di importo (in migliaia di euro)	Punti
Fino a 20	-1
da 20 a 40	-0,5
da 40 a 50	0
Oltre 50	0,5

- 4) Per le prestazioni di cui ai punti precedenti, le rate mensili non potranno avere un importo annuo complessivo inferiore ai 3.000 euro; il calcolo della rata mensile sarà effettuato frazionando gli importi al tasso di interesse annuo del 2% applicato al momento dell'avvio del piano di rateizzazione.
- 5) Le Parti convengono che i criteri di erogazione delle prestazioni sopra riportati costituiscono parte integrante del regolamento attuativo della convenzione del 31 luglio 2014 e che il "Regolamento per la disciplina delle prestazioni del fondo integrativo" allegato alla Convenzione dell'8 giugno 1994 è abrogato.
- 6) Resta inteso che l'operatività dei punti 1, 2, 3 e 4 della presente regolamentazione è subordinata alla disponibilità – alla data del 1 gennaio 2015 – del finanziamento INPGI di cui al punto 6) dell'accordo di rinnovo del CNLG, nella parte relativa all'istituto "ex fissa" del 24 giugno 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA

EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE

DELLA STAMPA ITALIANA